

## **Circolare n. 3/2007**

### **Legge Finanziaria anno 2007/1**

### **Novità in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche**

#### **Premessa**

Si porta a conoscenza che la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (Legge Finanziaria) ha introdotto rilevanti novità in materia di imposte sui redditi e di altre imposte indirette.

La legge è strutturata in un articolo e 1.364 commi.

Con la presente circolare verranno analizzate innanzitutto le novità introdotte in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e con successive specifiche circolari tratteremo le novità in materia di:

- società di comodo;
- disposizioni volte al contrasto dell’evasione e al recupero di base imponibile;
- nuova disciplina delle auto aziendali;
- disposizioni in materia di tributi locali;
- crediti di imposta;
- aggregazioni societarie;
- riduzioni del cuneo fiscale;
- trust;
- società quotate di investimento immobiliare;
- proroghe di precedenti disposizioni e varie.

## **1. Imposta sul reddito delle persone fisiche**

### **1.1 Art.1 comma 6: modifiche in materia di aliquote di deduzioni e detrazioni**

Il comma 6 dell'art.1 della Legge Finanziaria apporta sostanziali modifiche agli articoli del TUIR che disciplinano il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, nonché degli scaglioni e delle aliquote da applicare al reddito delle persone fisiche.

In particolare, nell'articolo 3 TUIR è stato eliminato il rinvio alle deduzioni dal reddito complessivo previste dall'art.11 TUIR (no tax area) e dall'art.12 del TUIR (deduzioni per carichi di famiglia), che pertanto risultano soppresse a far data dal 1° gennaio 2007.

Gli articoli 11, 12 e 13 del TUIR sono stati riscritti e disciplinano rispettivamente la determinazione dell'imposta lorda, le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni previste per i redditi di lavoro/redditi da pensione.

#### **1.1.1 Art.1 comma 6, lettera b: nuove aliquote Irpef**

Per quanto disposto dal nuovo articolo 11 TUIR, l'imposta lorda sarà determinata applicando al reddito complessivo i nuovi scaglioni e le nuove aliquote Irpef nella misura evidenziata nella tavola 1.

**Tav.1 Nuovi scaglioni di reddito e nuove aliquote Irpef**

<b>Scaglioni di reddito in vigore fino al 31 dicembre 2006</b>	<b>Aliquote Anno 2006</b>	<b>Scaglioni di reddito in vigore dal 1° gennaio 2007</b>	<b>Aliquote Anno 2007</b>
Fino a euro 26.000,00	23 %	Fino a euro 15.000,00	23 %
Da euro 26.000,00 a euro 33.500,00	33 %	Da euro 15.001,00 a euro 28.000,00	27 %
Da euro 33.500,00 a euro 100.000,00	39 %	Da euro 28.001,00 a euro 55.000,00	38 %
Oltre euro 100.000,00	39 %+ 4% contributo solidarietà <sup>1</sup>	Da euro 55.000,01 a euro 75.000,00	41%
		Oltre euro 75.000,00	43%

<sup>1</sup> Il comma 8 della Finanziaria ha abrogato il comma 350 dell'articolo 1 della Legge 311/2004 che prevedeva un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte del reddito imponibile superiore ad euro 100.000,00.

Le previgenti deduzioni sono state riformulate in detrazioni per carichi di famiglia e, in base a quanto disposto dal nuovo art. 12 del TUIR, all'imposta lorda saranno applicate le seguenti detrazioni.

### **1.1.2 Art. 1 comma 6, lettera c: detrazione familiari**

Per quanto riguarda la detrazione per il coniuge non legalmente o effettivamente separato spettano:

- **euro 800,00**, diminuiti del prodotto tra euro 110,00 e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e euro 15.000,00, se il reddito non supera euro 15.000,00;
- **euro 690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
- **euro 690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00. Tale detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 80.000,00 diminuito del reddito complessivo, e euro 40.000,00.

Le elencate detrazioni sono ulteriormente aumentate di un importo pari ad:

- **euro 10,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 29.000,00 ma non ad euro 29.200,00;
- **euro 20,00**, se il reddito complessivo è superiore a euro 29.200,00 ma non ad euro 34.700,00;
- **euro 30,00**, se il reddito complessivo è superiore a euro 34.700,00 ma non a euro 35.000,00;
- **euro 20,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 35.000,00 ma non a euro 35.100,00;
- **euro 10,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 35.100,00 ma non a euro 35.200,00;

**Tavola riepilogativa**

<b>REDDITO COMPLESSIVO</b>	<b>DETRAZIONE SPETTANTE IN EURO</b>
Reddito inferiore a euro 15.000,00	$800 - \frac{(110 * \text{Reddito complessivo})}{15.000,00}$
oltre euro 15.000,00 fino euro 29.000,00	690,00
oltre euro 29.000,00 e fino ad euro 29.200,00	700,00
oltre euro 29.200,00 e fino ad euro 34.700,00	710,00
oltre euro 34.700,00 e fino ad euro 35.000,00	720,00
oltre euro 35.000,00 e fino ad euro 35.100,00	710,00
oltre euro 35.100,00 e fino ad euro 35.200,00	700,00
oltre euro 35.200,00 e fino ad euro 40.000,00	690,00
oltre euro 40.000,00 e fino ad euro 80.000,00	$\frac{690 * 80.000}{40.000,00}$

**Nota bene:** il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali.

Il comma 63 della Legge Finanziaria dispone che, ai fini della deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge che li eroga deve riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del coniuge beneficiario.

Per quanto riguarda i figli a carico spetta la detrazione di :

- o **euro 800,00** per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, affidati o affiliati.

Tale detrazione è elevata di:

- o **euro 100,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- o **euro 200,00** per ciascun figlio a partire dal primo, nei casi in cui il contribuente abbia più di tre figli a carico;
- o **euro 220,00** per ogni figlio portatore di handicap che nel caso di primo figlio diventa euro **320,00**.

La detrazione per i figli a carico spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 95.000,00, diminuito del reddito complessivo, ed euro 95.000,00

In presenza di più figli tale ammontare è aumentato di euro 15.000,00 e quindi nel caso di due figli l'importo base di euro 95.000,00 diventa per entrambi euro 110.000,00, nel caso di tre figli euro 125.000,00 e così via.

**Tavola riepilogativa con ipotesi di un figlio a carico**

<b>SITUAZIONE FAMILIARE</b>	<b>DETRAZIONE SPETTANTE IN EURO</b>
Un figlio a carico con più di tre anni	euro 800* <u>(95.000- Reddito complessivo)</u> (Reddito complessivo)
Un figlio a carico con meno di tre anni	euro 900* <u>(95.000- Reddito complessivo)</u> (Reddito complessivo)
Un figlio a carico portatore di handicap	euro 1.020* <u>(95.000- Reddito complessivo)</u> (Reddito complessivo)
Un figlio a carico portatore di handicap con meno di tre anni	euro 1.120* <u>(95.000- Reddito complessivo)</u> (Reddito complessivo)

**Nota bene:** il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali.

La detrazione spetta ai genitori non legalmente ed effettivamente separati nella misura del 50 per cento ovvero, previo accordo tra gli stessi, al genitore che possiede maggior reddito complessivo.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario mentre nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda ogni altra persona a carico indicata nell'articolo 433 del codice civile spetta la detrazione di:

- **euro 750** per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 80.000,00, diminuito del reddito complessivo, e euro 80.000,00.

**Tavola riepilogativa**

<b>SITUAZIONE FAMILIARE</b>	<b>DETRAZIONE SPETTANTE IN EURO</b>
Per ogni altra persona a carico	euro 750* <u>(80.000- Reddito complessivo)</u> (80.000)

**Nota bene:** il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di euro 750, se è uguale o minore di zero la detrazione non spetta

<sup>2</sup> Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

E' importante segnalare che le citate detrazioni per coniuge, figli o altre persone a carico, spettano se le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

**1.1.3 Art.1 comma 6, lettera d: detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e redditi di imprese minori.**

Il nuovo articolo 13 del Tuir ha disciplinato le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e per redditi di imprese minori.

**Lavoro dipendente**

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta la detrazione di:

- euro **1.840,00**<sup>3</sup> se il reddito complessivo non supera euro 8.000,00 e in ogni caso l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad euro 690,00; per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad euro 1.380,00;
- euro **1.338,00** aumentata del prodotto tra euro 502,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e euro 7.000,00, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 8.000,00 ma non a euro 15.000;
- euro **1.338,00 euro**, se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00; tale detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000,00 diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 40.000,00 ed è aumentata di un importo pari a:
  - a) euro **10,00**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 23.000,00 ma non ad euro 24.000,00;
  - b) euro **20,00**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 24.000,00 ma non ad euro 25.000;
  - c) euro **30,00**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 25.000,00 ma non ad euro 26.000,00;

---

<sup>3</sup> Corrispondente al prodotto tra il primo scaglione di reddito (23%) e l'importo di euro 8.000,00.

d) euro **40,00**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 26.000,00 ma non ad euro 27.700,00;

e) euro **25,00**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 27.700,00 ma non ad euro 28.000,00.

<b>REDDITO COMPLESSIVO</b>	<b>AMMONTARE DELLA DETRAZIONE IN EURO</b>
fino a euro 8.000,00	1.840 con un minimo di 690 (per rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore ad 1.380)
oltre euro 8.000,00 fino a euro 15.000,00	$(1.338+502)*15.000 - \frac{\text{Reddito Complessivo}}{7.000}$
oltre euro 15.001,00 fino a euro 23.000,00	$1.338 * (55.000 - \frac{\text{Reddito Complessivo}}{40.000})$
oltre euro 23.001,00 fino a euro 24.000,00	$1.348 * (55.000 - \frac{\text{Reddito Complessivo}}{40.000})$
oltre euro 24.001,00 fino a euro €25.000,00	$1.358 * (55.000 - \frac{\text{Reddito Complessivo}}{40.000})$
oltre euro 25.001,00 fino a euro 26.000,00	$1.368 * (55.000 - \frac{\text{Reddito Complessivo}}{40.000})$
oltre euro 26.001,00 fino a euro 27.700,00	$1.378 * (55.000 - \frac{\text{Reddito Complessivo}}{40.000})$
oltre euro 27.700,00 fino a euro 28.000,00	$1.363 * (55.000 - \frac{\text{Reddito Complessivo}}{40.000})$
oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	$1.338 * (55.000 - \frac{\text{Reddito Complessivo}}{40.000})$
oltre euro 55.000,00	Non spetta alcuna detrazione

**Nota bene:** il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali.

### **Pensioni**

Per quanto riguarda i redditi di pensione spetta la detrazione di:

a) euro **1.725,00<sup>4</sup>**, se il reddito complessivo non supera euro 7.500,00.

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad euro 690;

b) euro **1.255,00**, aumentata del prodotto tra euro 470,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 15.000,00, diminuito del reddito complessivo, e euro 7.500,00, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 15.000,00;

<sup>4</sup> Corrispondente al prodotto tra il primo scaglione di reddito (23%) e dell'importo di euro 7.500,00.

c) euro **1.255,00**, se il reddito complessivo è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 40.000,00<sup>5</sup>.

REDDITO COMPLESSIVO	AMMONTARE DELLA DETRAZIONE IN EURO
fino a euro 7.500,00	1.725
oltre euro 7.501,00 fino a euro 15.000,00	$(1.225+470)*\frac{(15.000 - \text{Reddito complessivo})}{7.500}$
oltre euro 15.001 fino a euro 55.000,00	$1.225 * \frac{(55.000 - \text{Reddito Complessivo})}{40.000}$
oltre euro 55.000	Non spetta alcuna detrazione

**Nota bene:** il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali.

### Altri redditi

Per quanto riguarda i redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i)<sup>6</sup> (redditi assimilati a lavoratore dipendente), 53<sup>7</sup> (reddito di lavoro autonomo), 66 (redditi di imprese

<sup>5</sup> Per i pensionati di età non inferiore a 75 anni se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), la detrazione è elevata ad euro 1.783,00, se il reddito complessivo non supera euro 7.750,00; ad euro 1.297,00, aumentata del prodotto tra euro 486,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 15.000,00, diminuito del reddito complessivo, e euro 7.250,00, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 7.750,00 ma non ad euro 15.000,00; euro 1.297,00, se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 55.000,00. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 40.000,00.

<sup>6</sup> Art.50 TUIR, comma 1, lettere e), f), g), h) e i): sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

e) i compensi per l'attività di libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonchè i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n.1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonchè i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44.

<sup>7</sup> Art 53 TUIR: 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di

minori) e 67<sup>8</sup>, comma 1, lettere i) e l) (redditi occasionali), del TUIR spetta la detrazione, non cumulabile con quella relativa ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di pensione, di:

- a. **euro 1.104,00**, se il reddito complessivo non supera euro 4.800,00;
- b. **euro 1.104,00**, se il reddito complessivo è superiore a euro 4.800,00 ma non a euro 55.000,00; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000,00 diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 50.200,00.

REDDITO COMPLESSIVO	AMMONTARE DELLA DETRAZIONE
fino a euro 4.800,00	1.104
oltre euro 4.800,00 fino a euro 55.000,00	$(1.104 * \frac{55.000}{50.200}) - \text{Reddito complessivo}$
oltre euro 55.000,00	Non spetta alcuna detrazione

**Nota bene:** il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il rapporto è uguale o minore di zero non spetta la detrazione.

Dall'analisi dei nuovi articoli del TUIR scaturisce che, anche se è stato eliminato il sistema di determinazione del reddito esente da imposte (no tax area), di fatto il reddito complessivo sul quale non si applicano imposte corrisponde ad:

- euro 7.500,00 per i redditi da pensione;
- euro 8.000,00 per i redditi da lavoro dipendente;
- euro 4.800,00 per i redditi da lavoro autonomo.

---

lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

- a) (lettera soppressa);
- b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma

<sup>8</sup> Art.67 TUIR: 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

- i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

### **1.2 Art.1 comma 9: clausola di salvaguardia per il TFR**

Il comma 9 ha introdotto la clausola di salvaguardia per il TFR che dispone, ai fini della relativa tassazione, la possibilità di applicare, se più, favorevoli le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore al 31.12.2006.

### **1.3 Art.1 commi 1324, 1325 e 1326: detrazioni per soggetti non residenti**

Il comma 1324 dispone che per gli anni 2007, 2008 e 2009 i soggetti non residenti possono scomputare dall'imposta lorda esclusivamente le detrazioni spettanti per la rispettiva tipologia di reddito mentre potranno scomputare le detrazioni per carichi di famiglia a condizione che dimostrino, con documentazione individuata con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore ad euro 2.840,51 e che non godano nel paese di residenza di alcun beneficio connesso ai familiari a carico.

Il comma 1325 dispone che i non residenti possono richiedere, attraverso il sostituto d'imposta o attraverso la dichiarazione dei redditi, le detrazioni citate al punto precedente presentando:

- la documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- la documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- la documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Il comma 1326 dispone che la richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

#### **1.4 Art.1 commi 28, 29, 36 e 37: deduzione e detrazione delle spese mediche e spese per disabili**

A far data dal 1° luglio 2007 le spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali necessari nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104<sup>9</sup> possono essere dedotte, a condizione che le stesse siano certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Le spese sanitarie diverse da quelle previste per i soggetti indicati nell'articolo 3 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie, possono essere detratte dall'imposta lorda, in misura pari al 19 per cento per la parte che eccede euro 129,12, a condizione che le stesse siano certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Fino al 31 dicembre 2007, nel caso l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, questi può riportare sullo scontrino fiscale, a mano, l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente.

Inoltre il comma 36 dispone che le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104<sup>10</sup>, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

---

<sup>9</sup> Art.3 Legge 5 febbraio 1994, n104: 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.

Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

<sup>10</sup> Trattasi dell'intera detrazione Irpef per le spese sostenute per l'acquisto di autovetture nei limiti di un importo di euro 18.075,99, dell'applicazione dell'aliquota Iva al 4 per cento, dell'esenzione della tassa di circolazione, dell'esenzione delle imposte dovute in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il comma 37 dispone che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.

**1.5 Art.1 comma 318: deduzioni sui redditi di utilizzazione economica delle opere di ingegno**

A far data dal 1° gennaio 2007 per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, è prevista una deduzione pari al 40 per cento a condizione che il soggetto produttore di reddito abbia un'età inferiore a 35 anni.

Negli altri casi la deduzione resta ferma al 25 per cento.

**1.6 Art.1 comma 319: detrazioni per spese per palestre, per alloggi e per addetti all'assistenza personale.**

Il comma 319 ha introdotto tre nuove detrazioni dal reddito delle persone fisiche, da applicarsi, a far data dal 1° gennaio 2007, per:

1. l'iscrizione di figli a strutture sportive;
2. i canoni di locazione pagati da studenti fuorisede;
3. le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale.

In riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi, destinati alla pratica sportiva dilettantistica, che rispondano alle caratteristiche individuate da appositi decreti ministeriali è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19 per cento della spesa nei limiti dell'importo di euro 210,00.

Pertanto il beneficio è pari ad euro 39,90.

In riferimento ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni (meglio conosciuti come affitti concordati), dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da questo almeno 100 chilometri e

comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19 per cento, della spesa nei limiti dell'importo di euro 2.633,00.

Pertanto il beneficio è pari ad euro 500,27.

In riferimento alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, alle colf e alle badanti è prevista la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 19 per cento, della spesa nei limiti dell'importo di euro 2.100,00, a condizione che il reddito complessivo non superi euro 40.000,00.

Pertanto il beneficio è pari ad euro 399,00.

### **1.7 Art.1 commi da 344 a 349: detrazioni spese per risparmio energetico**

I commi 344, 345, 346 e 347 hanno previsto la detrazione<sup>11</sup> nella misura del 55 per cento, da ripartire in tre quote annuali, per le spese effettivamente sostenute, entro il 31 dicembre 2007 relative:

- ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'ammontare della detrazione non può essere in ogni caso superiore ad euro 100.000,00.

- ad interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, della Tabella 3 allegata alla presente Legge Finanziaria.

L'ammontare della detrazione non può essere in ogni caso superiore ad euro 60.000,00.

---

<sup>11</sup> La legge parla di detrazione dall'imposta lorda del contribuente senza specificare se si tratta di redditi di persona fisica o di redditi di impresa.

In assenza di tale richiamo, considerato che tale detrazione è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, (detrazione sui redditi di persone fisiche nella misura del 36% sui lavori di ristrutturazione) si ritiene che tra i beneficiari possano rientrare anche le persone fisiche.

Si resta in attesa di chiarimenti ministeriali.

- all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Il valore della detrazione non può essere in ogni caso superiore ad euro 60.000,00.

- agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

L'ammontare della detrazione non può essere in ogni caso superiore ad euro 30.000,00.

Il comma 348 dispone che la detrazione fiscale per i citati interventi di risparmio energetico, è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, tuttavia sono previsti ulteriori limiti che si riferiscono alla specificità degli interventi.

In primo luogo la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione.

In secondo luogo deve essere acquisita la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

Il comma 349 dispone che per quanto espresso nei commi da 344 a 349 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Art 2 D.Lgs del 19 agosto 2005, n.192: 1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) "edificio" e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti;

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, saranno dettate le disposizioni attuative.

### **1.8 Art.1 commi 353, 357, 358 e 359: ulteriori detrazioni**

I presenti commi hanno previsto la detrazione nella misura del 20 per cento per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a:

- sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

L'ammontare della detrazione, per ciascun apparecchio, non può essere in ogni caso superiore ad euro 200,00.

- rinnovo degli apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, a condizione che i contribuenti dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento.

L'ammontare della detrazione spetta fino ad un importo massimo di spesa pari ad euro 1.000.

---

b) "edificio di nuova costruzione" e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) "prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio" è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) "attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio" e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

e) "cogenerazione" e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

f) "sistema di condizionamento d'aria" e' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

g) "generatore di calore o caldaia" e' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) "potenza termica utile di un generatore di calore" e' la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata e' il kW;

i) "pompa di calore" e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

l) "valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

- acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW,  
L'ammontare della detrazione, per ciascun motore, non può essere in ogni caso superiore ad euro 1.500,00.
- acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.  
L'ammontare della detrazione, per ciascun intervento, non può essere in ogni caso superiore ad euro 1.500,00.

Entro il 28 febbraio 2007, con decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite:

- a. le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter);
- b. i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter);
- c. le modalità per l'applicazione di quanto previsto per sostituzione delle apparecchiature sostituite.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Napoli, 21 febbraio 2007

Dott.Maurizio Moccaldi Ruggiero